



ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. E' istituita nel Comune di Calvene la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Capo II (Art. da 38 a 57) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitu' di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione della relativa tassa.
3. Nel presente regolamento ogni qualvolta ricorrano i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono riferiti ai beni di cui al comma precedente, e qualora ricorra il termine "tassa" deve intendersi tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 2
OGGETTO DELLA TASSA
(Beni suscettibili di occupazione)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonche' le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
Sono esonerate dalla tassa le occupazioni temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attivita' agricola.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitu' di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale.

ART. 3
DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettivita' per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.

ART. 4
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI



La tassa e' dovuta la Comune di Calvene dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 5
CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

1. La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono a tal fine classificate in 2 categorie come da elenco allegato al presente atto.
2. La nuova classificazione entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione e' stata adottata.
3. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti alla seconda categoria.
4. Sulle proposte di classificazione dovra' essere acquisito il parere della commissione edilizia comunale la quale dovra' esprimersi entro 15 giorni dalla richiesta.
5. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 6
CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva dei beni, di cui all'articolo 2, o di una parte di essi, per un tempo non inferiore all'anno.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.
4. Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito con l'atto di concessione o di autorizzazione, ancorche' superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario indicate all'articolo 10 del presente regolamento, aumentata del 20 per cento.
5. Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda a quanto previsto all'art. 23 per il rinnovo e al pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma, entro il termine di cinque giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sara' considerata abusiva con applicazione delle relative sanzioni.



ART. 7 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE


1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile e' quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti piu' esterni della effettiva occupazione.
2. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile e' determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee piu' sporgenti.
3. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.

ART. 8 DISCIPLINA DELLE TARIFFE

1. Le tariffe della Tassa occupazione suolo ed aree pubbliche vengono fissate entro il 31 ottobre di ogni anno dalla Giunta, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia. Con la medesima deliberazione la Giunta individua la fascia demografica di appartenenza del comune.
(La popolazione di riferimento e' quella al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso).
2. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.
3. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma precedente e' stata adottata.
4. In assenza della deliberazione di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore.

ART. 9 OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'articolo 46 del decreto legislativo 507/1993 si applica la tariffa normale, di cui al comma 2 del presente articolo, ridotta ad un terzo.



ART. 10 OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa e' dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata oraria con le seguenti misure di riferimento:

- fino a dodici ore continuative di ciascun giorno tariffa ridotta al 90%;
- successivo periodo di dodici ore o frazione tariffa ridotta al 10%;
- primi 14 giorni tariffa intera;
- oltre i 14 giorni tariffa ridotta al 50%.

2. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione, che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50%.

3. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'articolo 46 del decreto legislativo 507/1993 si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte ad un terzo.

4. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui ai commi precedenti e' aumentata del 10%.

5. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte al 50 per cento.

6. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attivita' edilizie regolarmente autorizzate le tariffe di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte al 50%.

7. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, e' ridotta al 20%.

8. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all'art. 46 del decreto legislativo 507/1993, le tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte del 50%.

ART. 11 OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale che si realizzino senza soluzioni di continuita' con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo pubblico e collegati alle reti stesse (coperture di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e tralicci di sostegno, cabine elettriche o telefoniche) sono tassate per le parti di strade effettivamente occupate o attraversate da linee aeree.



2. La tassa si applica per chilometro lineare o frazione di ciascuna strada graduata secondo la categoria di appartenenza della stessa.

3. Le occupazioni realizzate in tratti stradali diversi danno luogo ad obbligazioni autonome purché non ricadano nell'ambito di un medesimo chilometro.

4. Per cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal Comune e' dovuto oltre alla tassa annua di cui ai commi precedenti un contributo una volta tanto pari al 50% delle spese di costruzione.

5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo si applicano le disposizioni dell'art. 47, comma quarto del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 12 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

1. Il Consiglio Comunale individua con propria deliberazione la classificazione delle localita' ai fini della determinazione della tassa da applicare alle occupazioni con distributori di carburante e tabacchi.

La tassa da applicare alle occupazioni con distributori di carburante e di tabacchi e' graduata secondo le localita' ove sono situati gli impianti come da elenco di classificazione del territorio comunale allegato al presente atto.

2. La nuova classificazione entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione e' stata adottata.

ART. 13 INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI

DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee, di cui all'art. 10 del presente regolamento, ridotte al 20 per cento.

ART. 14 ESENZIONE DALLA TASSA

1. Oltre alle esenzioni dalla tassa previste dall'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attivita' di vendita o di somministrazione,
 - luminarie natalizie;
 - occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti scale, pali, ecc.;
 - occupazioni con piante ornamentali in occasione di particolari festività civili e religiose.
- occupazioni con tende o simili, fine o retroscie*



ART. 15 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche e' subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del Comune.
2. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.
3. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvedera' alla verifica dei presupposti di urgenza e necessita'. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

ART. 16 DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE


1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree, il soprassuolo o il sottosuolo, siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o di proprieta' di privati e gravate da servitu' di pubblico passaggio deve presentare richiesta di autorizzazione o concessione, in carta legale, all'Amministrazione comunale.
2. Chi intenda collocare, anche in via provvisoria impianti, cavi, tubazioni, canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di autorizzazione o concessione.
3. L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, ai sensi dell'articolo 15, per le prescrizioni del caso.

ART. 17 CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche prevista dall'art. 17 deve indicare:

- generalita' del richiedente;
- codice fiscale e partita IVA;
- indirizzo o sede legale;
- descrizione delle modalita' di occupazione;
- durata dell'occupazione;
- ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
- il motivo della richiesta;

2. Se necessario l'Amministrazione Comunale richiedera' ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.



ART. 18 ISTRUTTORIA DOMANDE

1. A seguito della presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, l'Ufficio tecnico comunale compira' necessari esami ed esprimerà' motivato parere indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritenga necessario siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità' e della cura dell'interesse generale.
2. L'Amministrazione comunale, se ritenuto opportuno e per casi particolari, potrà' richiedere il parere della Commissione edilizia comunale sulle domande presentate. La Commissione dovrà' esprimersi entro 15 giorni dalla formale richiesta di parere.
3. Le spese d'istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

ART. 19 CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche.
2. Gli atti di cui al comma precedente esplicano effetti per la località', la durata, la superficie, l'uso per i quali sono rilasciati, e non costituiscono autorizzazione per il titolare dell'esercizio di altre attività'.
3. Tutte le autorizzazioni e concessioni si intendono rilasciate a titolo precario e saranno revocabili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale.

ART. 20 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI TENUTA DEL REGISTRO

1. Le autorizzazioni e le concessioni verranno rilasciate dall'Amministrazione comunale e saranno corredate, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.
2. Le autorizzazioni e concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno le generalità' e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa; esse saranno annotate in un apposito registro indicando il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, il tipo di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione.
3. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita.



4. Le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore potranno avere corso solo seguito dell'avvenuto pagamento della relativa tassa.

ART. 21 CONDIZIONI GENERALI

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:

- rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
- rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto oppure presentare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
- custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata;
- evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
- versare la tassa dovuta, ed integrare, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 6 del presente regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
- risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in ripristino stato l'area al cessare di questa.

2. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di accesso alle proprietà private.

3. Le concessioni saranno rilasciate a termine per una durata massima di 15 anni.

4. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

ART. 22 ALTERAZIONI O MANOMISSIONI DEL SUOLO


1. E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.

2. La richiesta di autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo pubblico e delle aree pubbliche potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all'art. 17. Su di esse esprimerà parere l'Ufficio Tecnico indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere.

3. I titolari di autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell'igiene dell'area loro assegnata.

ART. 23 ORDINE DI PREFERENZA

1. Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.



ART. 24
DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

1. Il Sindaco puo' sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettivita'.

ART. 25
DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza delle autorizzazioni o concessioni:
- uso improprio del diritto di occupazione;
 - le violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - le violazioni di norme di legge e di regolamento in materia;
 - mancato pagamento della tassa.


ART. 26
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessita' dei pubblici servizi.
2. L'atto di revoca determinera' l'ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.
3. La revoca non da' diritto al pagamento di alcun interesse o indennita'.
4. La revoca di concessione la cui tassa e' stata affrancata ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 507/1993, non da' diritto ad alcun rimborso.

ART. 27
DENUNCIA

1. La denuncia per le occupazioni permanenti va presentata all'Ufficio tributi del Comune nei termini e con le modalita' stabiliti dall'articolo 50 del D. Lgs. 507/93.
2. Nel caso di richiesta di proroga delle occupazioni permanenti per un periodo superiore a quello originariamente consentito, l'obbligo della denuncia sussiste solo se si verificano variazioni che determinano un maggior ammontare della tassa. Il pagamento della tassa dovra' comunque essere eseguito entro il termine di cinque giorni previsto dall'articolo 6 comma 5^A.

ART. 28
SANZIONI



1. Oltre alle sanzioni previste dall'art. 53 del D. Lgs. 507/1993 per le violazioni concernenti l'occupazione si applicano le norme degli articoli da 106 a 110 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (TULCP) e successive modificazioni e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 235 e successive modificazioni.

ART. 29
NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 30
NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione la nuova disciplina tariffaria prevista nel presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 1994.

ART. 31
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di adozione ai sensi dell'articolo 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e ad avvenuta pubblicazione.

TASSA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI AREE E SPAZI PUBBLICI



A) occupazioni temporanee fino a 14 gg
(per ogni metro quadrato)

categ.	misura in £. per mq
prima	2.000
seconda	600

A1) Oltre i 14 gg la tariffa A è ridotta del 50%

categ.	misura in £. per mq
prima	1.000
seconda	300

A2) tariffa in rapporto alla durata giornaliera dell'occupazione fino a 14 giorni

Pime 12 ore (0,90 Tar. "A")		Oltre e fino 24 ore	
Cat. 1 [^]	1800	Cat. 1 [^]	200
Cat. 2 [^]	540	Cat. 2 [^]	150 *

B) Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente con riscossione della tassa mediante convenzione

la tariffa A è ridotta al 50%

categ.	misura in £. per mq
prima	1.000
seconda	300

C) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico

Le tariffe che precedono sono ridotte del 66,6%

categ.	misura in £. per mq
prima	667
seconda	200

* Importo arrotondato al valore minimo di tariffa stabilito dalla Legge n. 549/95

TASSA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

D) Occupazione effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti

le tariffe precedenti sono aumentate del 10%

E) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto

le tariffe che precedono sono ridotte al 50%

F) Occupazione realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia

le tariffe A - B e C sono ridotte al 50%

TARIFFA "A"		TARIFFA "B"		TARIFFA "C"	
categ.	misura in £. per mq	categ.	misura in £. per mq.	categ.	misura in £. per mq.
prima	1.000	prima	500	prima	334
seconda	300	seconda	150	seconda	150 *

G) Occupazione realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive

le tariffe A - B - C sono ridotte al 20%

TARIFFA "A"		TARIFFA "B"		TARIFFA "C"	
categ.	misura in £. per mq	categ.	misura in £. per mq.	categ.	misura in £. per mq.
prima	400	prima	200	prima	150 *
seconda	150 *	seconda	150 *	seconda	150 *

* Importo arrotondato al valore minimo di tariffa stabilito dalla legge n. 549/95

TASSA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI AREE E SPAZI PUBBLICI



H) Occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e condutture sotterranee di cui all'art. 46 del D. Lgs 507/93

le tariffe A e B sono ridotte al 50%

TARIFFA "A"

categ.	misura in £. per mq
prima	1.000
seconda	300

TARIFFA "B"

categ.	misura in £. per mq.
prima	500
seconda	150

I.) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune

la tariffa A è ridotta del 30%

TARIFFA "A"

categ.	misura in £. per mq
prima	1.400
seconda	420

L) Occupazioni a carattere temporaneo del sottosuolo e del soprasuolo di cui all'art. 47 D. Lgs. 507/93.

fino a 30 giorni tariffa base	fino 90 giorni + 30%	oltre 90 e fino a 180 gg + 50%	oltre 180 gg +100%
misura in £. per Km 10.000	misura in £. per Km 13.000	misura in £. per Km 15.000	misura in £. per Km 20.000

La tassa è aumentata del 50% per le occupazioni superiori al km.

M) Occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti lineare dello spettacolo viaggiante

le tariffe A - B e C sono ridotte al 20%

TARIFFA "A"		TARIFFA "B"		TARIFFA "C"	
categ.	misura in £. per mq	categ.	misura in £. per mq.	categ.	misura in £. per mq.
prima	400	prima	200	prima	150 *
seconda	120	seconda	150 *	seconda	150 *

* Importo arrotondato al valore minimo di tariffa stabilito dalla legge n. 549/95



TASSA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

A) occupazioni permanenti di qualsiasi natura

(per ogni metro quadrato e per anno)

categ.	misura in £. per mq
prima	36.000
seconda	10.800

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

la tariffa A è ridotta ad un terzo

categ.	misura in £. per mq
prima	12.000
seconda	3.600

C) Occupazione del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi .

per ogni Km lineare o frazione e per anno

categ.	misura in L. per Km. Lineare
prima	300.000
seconda	250.000

D) Occupazioni con seggiovie e funivie

Fino ad un massimo di 5 Km da L. 100.000 annue

Per ogni Km o frazione superiore a cinque è dovuta una maggiorazione di L. 20.000

TASSA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

E) Occupazioni con distributore di carburanti

misura in £. per anno	Località
60.000	Centro abitato
50.000	Zona limitrofa al centro abit.
30.000	sobborghi e zone periferiche

F) Occupazioni del suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi

misura in £. per mq	Località
20.000	Centro abitato
15.000	Zona limitrofa al centro abit.
10.000	frazioni, sobborghi e zone periferiche

COMUNE DI CALVENE

PROVINCIA DI VICENZA

(C.A.P. 36030)

li,

ALLEGATO C ALLA DELIBERA DI C.C. N. 37/94

SUDDIVISIONE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

CENTRO ABITATO

Via Roma
Via Villa
P.zza Resistenza
Via Giola
Via Bisozzo
Via Postilliera
Via Bordogni

Via Preosa
Via Maglio
Via Divisione Julia
(da Via Roma al civico
n°28 -Carollo Renato a
monte, al civico n° 15
-Busa Antonio a valle)

Via castellaro
Via Castellaro di Sopra

ZONA LIMITROFA

(Fino alla distanza di mt. 300 dal perimetro del Centro Abitato)

Via Rossi
Via Pralunghi
Via Molinetto
Via Grumale
Via Maso

Via Divisione Julia (parte)
Via Bissoli (parte)

ZONA PERIFERICA E SOBBORGHI

Via Astico
Via Magan
Via Chioffi
Via Prà del Giglio
Via Pozza
Via Giarre

Via Piani
Via Malleo
Via Cappozzi
Via Divisione Julia (rimanente)
Via Bissoli (rimanente)